

Documento sul regime fiscale

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e costituisce parte integrante delle Note Informative delle forme pensionistiche complementari istituite da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Aggiornato a ottobre 2015

SOMMARIO

1. Regime fiscale dei contributi
2. Regime fiscale sui risultati di gestione
3. Regime fiscale delle prestazioni
 - A. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007
 - B. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006
 - C. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata fino al 31 dicembre 2000
 - D. Fiscalità del TFR pregresso, maturato prima dell'adesione, conferito alla forma pensionistica

1. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini, del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Nel limite annuo di euro 5.164,57 rientrano anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto, e i versamenti effettuati a fronte delle garanzie complementari per Invalidità Totale Permanente, per Morte, per Long Term Care e per Dread Disease.

I premi versati e finalizzati a copertura delle predette garanzie accessorie, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

L'iscritto (o aderente) deve comunicare alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i versamenti che non sono stati dedotti o che non saranno dedotti nella propria dichiarazione dei redditi.

Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

E' possibile devolvere al fondo pensione il TFR maturando cioè che maturerà dopo l'iscrizione alla forma pensionistica. Il conferimento del TFR pregresso cioè maturato in azienda prima dell'iscrizione alla forma pensionistica avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.intesasanpaolovita.it.

Il TFR maturando e pregresso eventualmente conferito alle forme di previdenza complementare non è deducibile dal reddito complessivo annuo dell'aderente.

E' opportuno sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al fondo pensione.

Le somme versate per reintegrare le anticipazioni percepite concorrono a formare il plafond di deducibilità di euro 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite di deducibilità, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato e non dedotto.

Al lavoratore di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (ossia euro 25.822,85 di plafond in 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite annuo di euro 5.164,57, in misura pari alla differenza positiva fra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, in misura non eccedente euro 2.582,29 per ciascun anno.

2. Regime fiscale sui risultati di gestione

Sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Ai fini della determinazione della base imponibile, i rendimenti derivanti dall'investimento in titoli pubblici italiani ed esteri equiparati concorrono alla formazione del risultato di gestione nella misura ridotta del 62,5%.

Il risultato di gestione si determina:

- per i **Fondi Pensione Aperti**, sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle

- prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta ed il valore del patrimonio netto stesso all'inizio dell'anno. L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi o utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato di gestione di altri comparti d'investimento gestiti dal fondo pensione;
- per le **forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita**, sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

3. Regime fiscale delle prestazioni

A. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata dal 1° gennaio 2007

Prestazioni al pensionamento

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate sia in forma di capitale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, sia in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (per il 2015 è fissato ad euro 5.830,76 pari a euro 448,52 per tredici mensilità), la stessa prestazione può essere erogata in capitale.

Le **prestazioni pensionistiche** comunque erogate (**rendita o capitale**) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° e fino al 35° (quindi 15% riducibile fino al 9%).

Detta aliquota è applicata all'importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase contrattuale di accumulo.

Il rendimento finanziario applicato alla rendita durante la fase di erogazione della stessa è soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota pari al 26% a decorrere dal 1 luglio 2014.

Anticipazioni

In caso di anticipazione per **spese sanitarie che riguardano l'aderente, il coniuge ed i figli**, sull'importo erogato al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo di imposta del 15% (progressivamente riducibile fino al 9%); nei casi di anticipazione per **l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli**, per la **realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione** e per **ulteriori esigenze** è invece applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Riscatti

Le somme riscattate per:

- **Invalidità Totale Permanente;**
- **Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;**
- **Morte;**
- **Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero (in queste ipotesi può essere riscattato fino al 50% del montante maturato);**

sono soggette, per la parte corrispondente ai contributi dedotti durante il piano previdenziale e al TFR, ad una ritenuta fissa a titolo d'imposta del 15% (riducibile progressivamente fino al 9%).

Le somme riscattate per cause diverse da quelle precedentemente ed espressamente individuate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

B. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale, riscatti e anticipazioni

I montanti maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 sono assoggettati a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione alla

forma pensionistica complementare non conseguente a pensionamento (es.: licenziamento, dimissioni), che invece, sono soggette a tassazione Irpef progressiva per scaglioni di reddito.

La base imponibile assoggettata a tassazione è costituita dai contributi dedotti e dalle quote di TFR., al netto della rivalutazione che costituisce reddito di capitale dei rendimenti già assoggettati a tassazione in fase di accumulo. Non vengono mai assoggettati a tassazione i contributi non dedotti.

In caso di anticipazioni, le somme richieste afferenti ai montati maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 sono sempre assoggettati a tassazione separata.

Prestazioni in rendita

Sono assoggettate a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, al netto della parte di rendita afferente ai rendimenti già assoggettati a tassazione in fase di accumulo della rivalutazione che costituisce reddito di capitale. Non viene mai assoggettata a tassazione la parte di rendita afferente ai contributi non dedotti.

C. Fiscalità per la quota parte di posizione individuale maturata fino al 31 dicembre 2000

Prestazioni in capitale, riscatti e anticipazioni

Per i lavoratori dipendenti in caso prestazione in capitale i montanti maturati fino al 31/12/2000, al netto dei contributi versati dal lavoratore (entro il limite del 4% della retribuzione annua lorda) e dei rendimenti maturati (assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 12,5%) sono sempre assoggettati a tassazione separata secondo i criteri per la tassazione del TFR.

Per i lavoratori autonomi, invece, i montanti maturati (al lordo dei rendimenti) sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto pari al 20%.

In caso di anticipazioni, le somme richieste afferenti ai montati maturati nel periodo fino al 31/12/2000 sono sempre assoggettati a tassazione separata.

Prestazioni in rendita

Le rendite derivanti da capitali versati e dai rendimenti maturati fino al 31/12/2000 sono sottoposte a tassazione Irpef progressiva, solo per l'87,50% del loro ammontare.

D. Fiscalità del TFR pregresso, maturato prima dell'adesione, conferito alla forma pensionistica

Nel caso in cui sia stato conferito alla forma pensionistica il **TFR pregresso** (cioè il TFR maturato prima dell'adesione alla forma stessa) questo contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al **periodo di effettiva maturazione** e subirà il **corrispondente trattamento fiscale**.

Ad esempio, se viene conferito alla forma il TFR maturato tra il 1 gennaio 1999 e il 15 marzo 2007, al momento della erogazione della prestazione esso verrà diviso in tre parti (quella maturata fino al 31/12/2000, quella maturata tra 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2006 e quella maturata dal 1 gennaio 2007 in poi), che verranno tassate sulla base dei diversi regimi fiscali vigenti con riferimento a ciascuno di tali periodi, come rappresentati nei paragrafi precedenti.

Principali riferimenti normativi

Legge n. 190/2014 (c.d. "Legge di stabilità" 2015)

D.Lgs. n.252/2005

D.Lgs. n.47/2000

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.29/E del 20 marzo 2001



INTESA SANPAOLO
VITA

Documento sulle anticipazioni

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dagli schemi di Nota Informativa delle forme pensionistiche complementari predisposti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) e costituisce parte integrante delle Note Informative delle forme pensionistiche complementari istituite da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.

Aggiornato a ottobre 2015

Gruppo Intesa Sanpaolo

1. Anticipazione per spese sanitarie

È consentito all'Aderente richiedere una anticipazione **in qualsiasi momento, per spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

L'importo dell'anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La Compagnia si riserva la facoltà di non concedere l'anticipazione qualora la richiesta non sia inviata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

2. Anticipazione per l'acquisto di prima casa di abitazione per sé o per i figli

L'Aderente, decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può chiedere una anticipazione del capitale maturato sulla propria posizione individuale per **l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli**.

L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La Compagnia si riserva la facoltà di non concedere l'anticipazione qualora la richiesta non sia inviata entro 18 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

3. Anticipazione per spese di ristrutturazione prima casa di abitazione

Decorsi 8 anni è consentito all'Aderente richiedere una anticipazione **per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia**, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La Compagnia si riserva la facoltà di non concedere l'anticipazione qualora la richiesta non sia inviata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

4. Anticipazione per esigenze dell'Aderente

L'Aderente, decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può richiedere una anticipazione per la soddisfazione di **ulteriori esigenze**.

L'anticipazione non può superare il 30% del capitale maturato sulla posizione individuale.

5. Limiti di importo delle anticipazioni

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

6. Documentazione richiesta

Tutte le richieste di anticipazione devono essere effettuate utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla Compagnia, allegando la documentazione richiesta.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione dell'importo dell'anticipazione.